



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PORDENONE

SEZIONE 1 riviera del pordenone 6/a

Si comunica a:

Avv. [REDACTED] [REDACTED]

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 828/2016 - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. Ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **D'ANDREA ALESSIO**

Depositata Sentenza Numero: 571/2017 in data: 05/12/2017

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

[REDACTED] **PAOLO**

Difeso da:

Resistente Principale

PREFETTO DI VENEZIA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pordenone 05/12/2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Elvira De Col

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PORDENONE

Il Giudice di Pace di Pordenone Dott. Alessio D'Andrea, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa ex D. Lvo n 150 del 2011, iscritta al n 828/2016 del Reg generale affari contenziosi promosso con ricorso depositato il 28 aprile 2016

da

Paolo nato a [redacted] il [redacted] residente [redacted]
rappresentato e difeso dall'Avvocato [redacted] del Foro di Venezia con studio in Venezia
[redacted] con comunicazioni a mezzo fax ex art. 170 c.p.c. al n [redacted]
[redacted] -ricorrente opposte-

contro

Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di VENEZIA per la Polizia Stradale, costituita a mezzo comparsa di costituzione e risposta con allegati, nessuno è presente -resistente opposta-

OGGETTO: Ricorso ex D. Lvo n 150 del 2011 avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Venezia di data 7.3.2016 per euro 338,00 per sanzione amministrativa ed euro 24,06 per spese che rigettava il ricorso gerarchico avverso il verbale della Polizia Stradale Centro Nazionale Accertamento Infrazioni n SCV 0004367 385 del 2.7.2015 per l'asserita violazione dell'art. 142 ottavo comma CDS della vettura targata ([redacted]) di sua proprietà. Causa discussa e decisa nell'udienza del 17 ottobre 2017 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.

Motivi della decisione

Con atto tempestivamente depositato il ricorrente a mezzo procuratore proponeva ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Venezia di data 7.3.2016 per euro 338,00 per sanzione amministrativa ed euro 24,06 per spese che rigettava il ricorso gerarchico avverso il verbale della Polizia Stradale Centro Nazionale Accertamento Infrazioni n SCV 0004367 385 del 2.7.2015 per l'asserita violazione dell'art. 142 ottavo comma CDS della vettura targata ([redacted]) di sua proprietà.

Era disposta, con sospensiva inaudita altera parte del provvedimento impugnato, prima udienza al 20 ottobre 2016 -quando non perfezionatasi la notifica alla Prefettura di Venezia era rinnovata con nuova prima udienza al 9 maggio 2017- quando pervenuta a mezzo posta elettronica certificata la comparsa di costituzione di UTQ Venezia- nessuno era presente per quest'ultima, il difensore otteneva termine per disamina, si rinviava ad oggi per la decisione.

Il procuratore del ricorrente esponeva compiutamente i motivi introdotti nel ricorso, l'opposta amministrazione nella comparsa di costituzione insisteva per la reiezione dello stesso; dopo breve discussione orale seguiva la pronuncia di dispositivo di accoglimento del ricorso. Diversi e articolati i motivi di ricorso in riferimento alla contestazione del superamento dei limiti di velocità ed in particolare che il veicolo interessato è un *autocaravan*. Invero dapprima la Polizia Stradale Centro nazionale accertamento infrazioni e poi il Prefetto di Venezia nel rigetto del ricorso gerarchico avverso il verbale hanno ritenuto che "l'autocaravan inquadrato nella categoria internazionale M1 soggiace agli stessi limiti di velocità generali previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 142 C.D.S. per le autovetture sino a 3,5 t di peso complessivo, ma superato tale peso è soggetto ai limiti di velocità stabiliti nel comma 3 lett. g) del medesimo articolo".

Tale presupposto giuridico non appare condivisibile, da cui i giusti motivi per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e così del verbale sotteso oggetto di opposizione. Invero, le autocaravan sono inquadrata nella categoria M1, a prescindere dalla massa massima di omologazione che può essere superiore a 3,5 t: i limiti di velocità massima che gli stessi veicoli dovranno rispettare sono quelli generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 142 del Codice della Strada (130 km/h in autostrada,

90 km/h nelle strade extraurbane secondarie); in altre parole, hanno gli stessi limiti imposti alle autovetture. L'art. 54, comma 1, lettera m) del Codice della Strada definisce con il termine autocaravan: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente". L'autocaravan (Direttiva 70/156/CBE, come modificata dalla Direttiva 2001/116/CE), quale veicolo finale allestito, va inquadrato esclusivamente nella categoria internazionale M (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). In relazione alla categoria M di inquadramento, tutte le autocaravan rientrano tra i veicoli a motore destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non è superiore a otto posti. Dal punto di vista normativo, inoltre, si evidenzia che l'art. 142 C.d.S., comma 1 prevede: "Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade", e l'art. 47 C.d.S. (Classificazione dei veicoli) al comma 2 procede alla classificazione delle categorie internazionali, indicando alla categoria categoria "M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente". Non vi è alcuna prescrizione normativa che statuisca a carico degli autocaravan l'obbligo di rispettare limiti di velocità diversi dagli autoveicoli, né in base alle dimensioni, né in base al peso.

Ne consegue che in difetto di una espressa norma che imponga limiti particolari, detta categoria di veicolo è soggetta alle disposizioni generali. Tant'è vero che le autocaravan sono esentate dall'applicazione dei contrassegni posteriori riportanti i limiti di velocità prescritti, come per gli autobus e gli autocarri aventi una massa massima superiore a 3,5 t. Allo stesso modo, l'autocaravan inserito nella categoria M1 è esentato dal montaggio ed utilizzo del cd. Cronotachigrafo ovvero limitatore di velocità (vedasi art. 1 e ss. del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CBE, come modificato dal D.M. 19 Novembre 2004 di recepimento della direttiva 2002/85/CE), imposto (al limite di 100 Km/h) alle categorie M2 e M3.

Il mezzo di proprietà dell'odierno ricorrente, Autocaravan Laika 9.1G, targato [REDACTED], come si evince dalla carta di circolazione, appartiene alla categoria M1, soggetta ai limiti propri delle autovetture, ovvero sia 130 Km/h.

Va quindi annullato il provvedimento impugnato perché "la classe del veicolo non corrispondeva al limite di velocità imposto", invero l'autocaravan, inserito nella categoria internazionale M1, nel tratto autostradale con limite vigente di 130 Km/h, procedeva alla velocità media di 112 Km/h e pertanto entro il limite di cui alle norme del Codice della Strada.

Sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite se l'ente territoriale centrale non è ricorso all'assistenza tecnica di un legale in giudizio, avendo affidato la propria rappresentanza a funzionari delegati peraltro mai comparsi ma inoltre la pronuncia è su materia nuova e peraltro non sovengono precedenti giurisprudenziali sul punto né di merito né di legittimità, la soccombenza della convenuta amministrazione non comporta perciò l'addebito a questa delle spese di lite che appare comunque doveroso compensare integralmente tra le parti.

Per Questi Motivi

Il Giudice di Pace di Pordenone Dottor Alessio D'Andrea, definitivamente pronunciandosi sul ricorso presentato da [REDACTED] Paolo visti gli articoli 126 bis e 204 bis Codice della Strada; e D. Lvo n 150 del 2011, così statuisce:

1. Accoglie il ricorso annullando l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Venezia di data 7.3.2016 che rigettava il ricorso gerarchico avverso il verbale della Polizia Stradale Centro Nazionale Accertamento Infrazioni n SCV 0004367 385 del 2.7.2015 ex art. 142 ottavo comma CDS della vettura targata [REDACTED] di sua proprietà.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Pordenone, 17 ottobre 2017

Il Giudice di Pace

Dott. Alessio D'Andrea